



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

ORDINANZA

Il Giudice di Pace di Roma

ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'ambito del procedimento in camera di consiglio (ai sensi degli artt.737 e seguenti del c.p.c. e degli artt.13 e 14 del D.Lgsvo n.286/1998 e successive modificazioni) di convalida del provvedimento del Questore di Roma di trattenimento ,emesso ai sensi dell'art.14 del D.Lgsvo n.286/1998, presso il Centro di identificazione ed espulsione di Roma Ponte Galeria, dello straniero xxxxxxxx, nato in Egitto il xxxxxx, di nazionalità xxxxxx.

Il giorno 8/7 /2008 lo straniero xxxxxxxxxxxx è stato espulso dal Territorio nazionale con provvedimento del Prefetto di Roma dell'8/7/2008 ,immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.14 commi 5 ter ,5 quater,5 quinquies del D.Lgsvo n.286/1998 ,così come modificato dalla legge n.189/2002 e successive modifiche (D.Legge n.241/04 convertito dal D.Lgsvo n.271/04) e notificato allo straniero lo stesso giorno 8/7/2008.

Il giorno 30/4/2009 il sig.xxxxxxxxxx è stato trattenuto presso il Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria in Roma ,in seguito a provvedimento del Questore di Roma del 30/4/2009, di esecuzione del predetto provvedimento di espulsione del Prefetto di Roma dell'8/7/2008, ed è stata depositata nella Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma il giorno 2/5/2009 la richiesta della Questura di Roma di convalida del predetto provvedimento di trattenimento, ai sensi dell'art.14 del

Decreto Legislativo n.286/1998 , così come modificato dall'art.13 c.5 della legge 30/7/2002 n.189.

Nel corso dell'udienza di convalida, celebratasi il giorno 4/5/2009 in un locale del Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria in Roma, Il Giudice di Pace, sentite le parti, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza di convalida, ritiene di ufficio che debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 comma 5 ter del D.Legislativo n.286/1998, per violazione degli artt. 13, 24,97,111 della Costituzione, in quanto rilevante e non manifestamente infondata.

Va premesso che l' avvocato di ufficio dell'espulso ha eccepito l'illegittimità costituzionale del D.Legislativo n.286/1998 relativamente allo svolgimento dell'udienza di convalida presso il Centro di Identificazione ed espulsione in quanto “ne derivano ritardi alla stessa convalida del trattenimento ,che limita la libertà dello straniero, ed in quanto il trattenimento in quella sede costituisce di fatto una ingiustificata restrizione della libertà personale ,non supportata da un provvedimento giudiziario , in quanto lo straniero occorre che venga condotto presso il luogo dove il giudice tiene udienza e non presso il luogo dove è stato trattenuto”.

1) Rilevanza della questione proposta.

Quanto alla rilevanza si osserva che le situazioni concrete relative alle convalide dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale emanati dal Questore, che possono essere effettuate negli stessi locali della Questura ,come quelli presenti nei centri di identificazione ed espulsione,dove il giudice di pace deve recarsi ed essere assistito da appartenenti alla Polizia di Stato,con vigilanza esterna ed interna anche dell'esercito italiano, destano serie perplessità sulla previsione normativa predetta della quale appare non manifestamente infondata l'illegittimità costituzionale , in quanto va preservata

l'indipendenza del giudice , evitando anche il solo pericolo di possibili condizionamenti psicologici di tipo ambientale ,che non sono coerenti con le norme costituzionali di cui agli artt. 13,24, 97,111 della Costituzione.

In concreto si sono verificati episodi di disappunti orali espressi da rappresentanti della Questura nei confronti dei giudici di pace ,che non hanno convalidato i trattenimenti degli stranieri presso i centri di identificazione ed espulsione, per cui gli stessi giudici di pace, laddove non era presente neppure un cancelliere dell'ufficio del giudice di pace, (come accade purtroppo in alcuni uffici di giudici di pace da diversi anni), si trovavano in una situazione di imbarazzo,di isolamento e di mancanza di assistenza da parte del personale del proprio ufficio giudiziario,raggiungibile soltanto telefonicamente mediante telefoni mobili degli stessi giudici di pace.

Il giudice di pace della convalida,infatti, deve verificare l'osservanza dei termini,la sussistenza e legittimità del decreto di espulsione ,la sussistenza e legittimità del provvedimento di accompagnamento alla frontiera e relativa tempestiva convalida ed,in ultimo,il rispetto dei termini e la legittimità del provvedimento di trattenimento ,con la verifica di eventuali situazioni personali di stranieri trattenuti in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del D.Lgsvo n.286/1998 (divieti di espulsione e di respingimento), in base ai quali in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso una Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza ,di sesso, di lingua,di cittadinanza,di religione,di opinioni politiche ,di condizioni personali o sociali,ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione ed inoltre deve verificare che lo straniero non sia minore di diciotto anni,salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi ,che lo straniero non sia in possesso della carta di soggiorno e che non sia convivente con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana ,e che la straniera non sia in stato di gravidanza o

nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (esteso quest'ultimo requisito anche al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio in base alla sentenza della Corte Costituzionale n.376 del 7/7/2000) ed ove la pronuncia giudiziale giunga tardivamente ,ovvero il giudice non convalidi il trattenimento, il provvedimento del questore perde ogni effetto ,ed avendo i decreti di convalida e di proroga di trattenimento pieno contenuto decisorio ,con natura sostanziale di sentenza, implicano una necessaria concentrazione del giudice ,che deve imparzialmente decidere, senza alcun condizionamento psicologico delle parti, che ,nel caso di svolgimento dell'udienza nei locali dei centri di identificazione ed espulsione, non può non esservi, anche in considerazione di eventuali tumulti ,che sono accaduti in concreto più volte all'interno dei centri di identificazione ed espulsione , e che potrebbero ancora accadere,causati dagli stessi internati trattenuti,con destabilizzazione della situazione, nella quale il giudice deve decidere sulle relative convalide dei trattenimenti, e che ,recentemente ,talvolta sono state rinviate di ufficio al giorno successivo, negli stessi locali dei centri di identificazione ed espulsione, proprio in seguito a temporanee situazioni di pericolo pubblico derivanti da sommosse interne avvenute nei centri stessi di identificazione ed espulsione .

2) Non manifesta infondatezza della questione.

Con riferimento alla non manifesta infondatezza questo giudice la ritiene sussistente in base alle considerazioni che seguono.

Come già si è espresso il Consiglio Superiore della Magistratura nel parere del 21/10/2004, con il quale ha evidenziato che “viva preoccupazione suscita la norma di cui al comma 5 ter dell'art.13 T.U. introdotta dal Decreto Legge in esame : tale norma attribuisce impropriamente ad organi dell'amministrazione dell'interno e non al Ministero della Giustizia (art.110 Cost.) compiti di organizzazione dei servizi della

giustizia ed appare idonea a condizionare l'esercizio della giurisdizione ,pregiudicandone altresì l'immagine di imparzialità. Peraltro, di fronte ai diritti fondamentali di libertà posti in gioco, non può non assumere preminenza l'esigenza di assicurare tutte le garanzie ordinamentali e processuali a soggetti che, per la loro intrinseca condizione personale, costituiscono a tutti gli effetti soggetti deboli. E in questa ottica non può non mettersi in rilievo la necessità che al giudice di pace, chiamato ad occuparsi di detti procedimenti siano assicurati lo status e la professionalità adeguati ed un'organizzazione dell'ufficio in grado di assicurare certezza ed omogeneità degli indirizzi giurisprudenziali ed efficienza e celerità nella risposta giudiziaria.

Il D.L. 14 settembre 2004, n. 241, oltre a riscrivere l'art. 13, comma 5-bis (inserendo

altresì un nuovo comma 5-ter) e l'art. 14, comma 4 T.U., ha trasferito al giudice di pace

la competenza sui ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa e sulle

convalide dell'accompagnamento coattivo alla frontiera e del trattenimento nei centri di

permanenza temporanea ed assistenza, modificando conseguentemente l'art. 11 della L.

21 novembre 1991, n.374 e succ. mod. in tema di indennità spettanti al giudice di pace.

Tale disposizione (art.13 comma 5 ter D.Lgsvo n.286/1998) dovrebbe essere emendata riportando all'interno degli uffici del giudice di pace , o di locali ad esso riferibili, lo svolgimento delle udienze relative alle convalide dei giudici di pace dei trattenimenti, degli stranieri espulsi ,presso i centri di identificazione ed espulsione ,configurandosi in caso contrario una evidente lesione del diritto di difesa di cui all'art.24 della

Costituzione (il cui esercizio è riconosciuto anche allo straniero irregolarmente soggiornante in Italia – cfr. Corte Costituzionale n.198/2000) e del dovere di imparzialità e di parità davanti ad un giudice terzo (art.111 della Costituzione) .

D'altra parte la previsione normativa di cui all'art.13 comma 5 ter del D.Lgsvo n.286/1998 non può non porre in dubbio il giudice sulla non manifesta infondata illegittimità costituzionale della stessa ,che appare disattendere la norma dell'art.97 della Costituzione ,in base alla quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge ,in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione,in quanto non garantisce in concreto ,nei locali dei centri di identificazione ed espulsione predetti entrambi gli aspetti ordinamentali.

L'interpretazione,d'altra parte, della norma di cui all'art.13 della Costituzione ,secondo la quale la libertà personale è inviolabile e non è ammessa alcuna forma di detenzione, né qualsiasi restrizione della libertà personale ,se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, non può sottovalutare la condizione psicologica dello stesso giudice di pace, per il quale, come riconosciuto dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura nel predetto parere del 21/10/2004, la scelta legislativa di attribuire la competenza predetta non è distonica rispetto ai principi affermati dalla Corte costituzionale, creando in capo ad uno dei giudici che

esercitano la funzione giurisdizionale nell'ambito dell'ordinamento (il giudice di pace)

una competenza specifica in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento e di trattenimento, i quali, come già rilevato, sono strettamente collegati tra loro quanto a natura ed a funzione prevenzionale.

In particolare, sotto il profilo dell'individuazione dell'organo giurisdizionale competente

nel giudice di pace, da coloro che sostengono questa prima impostazione si rileva che la

legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace, non esclude che a tale

magistrato possa essere affidata la competenza su provvedimenti che abbiano ricadute

sulla libertà personale. La Corte Costituzionale, d'altra parte, con la sentenza

n.223/2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-

bis, del T.U. n. 286/1998 (introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51,

convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106), nella parte in cui non

prevedeva che il giudizio di convalida del provvedimento di accompagnamento

coattivo alla frontiera dello straniero irregolarmente soggiornante in Italia doveva

svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento stesso e con le

garanzie della difesa. Il decreto legge interviene sulle norme degli artt.13 e 14 del d.lgs. 25

luglio 1998 n. 286 che disciplinano rispettivamente la "espulsione amministrativa" e la

"esecuzione dell'espulsione" dello straniero, le quali, prima dell'intervento della Corte

costituzionale, si articolavano in provvedimenti (decreto di espulsione del prefetto, art. 13

comma 3, accompagnamento alla frontiera disposto dal questore, art. 13 comma 5,

provvedimento di trattenimento in centro di permanenza temporaneo, art. 14, comma 1)

assunti a seguito dell'espletamento di appositi procedimenti amministrativi. Può dunque

affermarsi che il regime giuridico dell'accompagnamento alla frontiera, pur permanendone

la fonte amministrativa, è oggi ricondotto nell'ambito della giurisdizione, interessando il

provvedimento il bene della libertà personale dell'individuo, come tale sottoposto alle garanzie previste dall'art. 13 della Costituzione. L'accompagnamento, infatti, secondo l'impostazione già accolta dalla Corte costituzionale 10.4.2001 n. 105 (pronunziata a proposito della legittimità della norma che prevede il trattenimento presso i centri di permanenza, ed espressamente richiamata dalla sentenza n. 222/04), "presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica, per costante giurisprudenza costituzionale, le restrizioni della libertà personale e che vale a differenziarle dalle misure incidenti solo sulla libertà di circolazione" e che non [può] "essere assunto dall'autorità di polizia come pienamente legittimo e ancora eseguibile quando il giudice ne abbia accertato l'illegittimità ponendo proprio tale accertamento a fondamento del diniego di convalida".

Gli argomenti che precedono, confermando la rilevanza ai fini del decidere della questione proposta e la non manifesta infondatezza della stessa, inducono questo giudice a rimettere gli atti alla Corte costituzionale per le valutazioni di competenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene che ai fini del presente procedimento non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, comma 5-ter., d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dal d.l. 14

settembre 2004, n. 241 convertito con modificazioni nella legge 12

novembre 2004, n. 271 nella parte in cui prevede che al fine di assicurare la

tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5

dell'art.13 e all'art.14 comma 1 le questure forniscono al giudice di pace ,nei limiti delle

risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo

per contrasto con gli articoli 13 , 24 , 97,111 della

Costituzione secondo quanto esposto nella motivazione;

Ritiene che la stessa sia rilevante ai fini del decidere;

Sospende il procedimento in corso per la convalida del

trattenimento nei confronti di xxxxxxxxxxx nato il xxxx in xxxx di nazionalità

xxxx (R.G.1618/09) ;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina altresì che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle

parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina che la stessa venga comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del

Senato della Repubblica .

Roma addì 4/5/2009

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Diego LOVERI

Depositato in Cancelleria il